

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Relatori: FERRARI, per la I Commissione; MORONI, per la V Commissione.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 6 novembre 2012

ART. 1.

(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni).

Sopprimerlo.

***1. 8.** Cambursano.

Sopprimerlo.

***1. 42.** Pastore, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi da 1 a 8.

1. 7. Cambursano.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con cadenza annuale e nell'ambito della relazione allegata alla pronuncia di parificazione del rendiconto le sezioni regionali della Corte dei conti riferiscono, altresì, al Consiglio regionale della copertura adottata dalle leggi regionali promulgate nel corso dell'esercizio.

1. 61. Vanalli, Bitonci, Pastore, Polledri, D'Amico, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con la seguente: anno.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nel semestre con le seguenti: nell'anno.

***1. 400.** Mantovano, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con la seguente: anno.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nel semestre con le seguenti: nell'anno.

***1. 401.** Vassallo.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 3.

1. 44. Pastore, Bragantini, Volpi, Vanalli, Meroni, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Corte dei Conti aggiungere le seguenti: nel termine di venti giorni.

Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora decorsi i venti giorni la sezione regionale di controllo non abbia espresso comunicazioni alla Giunta regionale, la pronuncia si intende resa positivamente.

1. 300. Simonetti, Pastore, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri.

Commissione	Governo

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: annuali.

- 1. 301.** Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: tengano conto anche delle con le seguenti: specificchino anche le.

- 1. 302.** Pastore, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte delle sezioni riunite regionali della Corte dei conti in conformità alle modalità indicate dagli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La parificazione è basata sugli esiti del controllo di legittimità e regolarità del rendiconto effettuati dalla competente sezione

regionale di controllo sulla base di apposite linee guida della sezione delle autonomie.

- 1. 60.** Bitonci, Vanalli, Pastore, Polledri, D'Amico, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 6.

- 1. 50.** Bragantini, Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Pastore, Meroni, D'Amico, Polledri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria.

- *1. 5.** Cambursano.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria.

- *1. 9.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria.

***1. 51.** Volpi, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Pastore, Meroni, D'Amico, Polledri.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria, comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Rimane preclusa, in ogni caso, nelle more dell'adozione dei detti provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, l'attuazione dei programmi di spesa dei quali è stata accertata dalla competente Sezione regionale l'insostenibilità finanziaria.

1. 64. Bitonci, Vanalli, Meroni, Polledri, Pastore, D'Amico, Simonetti, Volpi, Bragantini.

Commissione	Governo

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblies regionali è tenuto alla resa del conto giudiziale, relativo alle risorse di cui risulta destinatario, a carico del bilancio regionale per l'esercizio della propria attività.

1. 65. Bitonci, Vanalli, D'Amico, Meroni, Polledri, Pastore, Simonetti, Volpi, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: In ogni caso.

1. 303. Vanalli, Bitonci, Pastore, Meroni, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni dal ricevimento con le seguenti: venti giorni dal ricevimento.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora decorsi i venti giorni la sezione regionale di controllo non si pronuncia, la delibera si intende resa positivamente.

1. **304.** Simonetti, Pastore, Bitonci, Vanalli, Meroni, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di mancata pronuncia nel predetto termine, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

1. **305.** Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Vanalli, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: si provveda alla relativa regolizzazione, fissando un termine non superiore a con le seguenti: inviti il Presidente

del Gruppo consiliare a provvedere nel termine di.

1. **306.** Vanalli, D'Amico, Polledri, Volpi, Pastore, Meroni, Simonetti, Bitonci, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I membri del Gruppo che, in virtù di condotte omissive o dolose, non abbiano fornito al proprio Gruppo le necessarie documentazioni per la presentazione del rendiconto entro i termini previsti, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

1. **59.** Polledri, Bitonci, Simonetti, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Vanalli.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. L'accertamento delle irregolarità del conto giudiziale da parte della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, comporta la decadenza dal di-

ritto all'erogazione, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

1. 66. Vanalli, Bitonci, Volpi, D'Amico, Meroni, Polledri, Pastore, Simonetti, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le Regioni, gli enti locali e territoriali assicurano la pubblicità, sul proprio sito istituzionale, degli atti che comportano aumenti di spesa, diminuzione di entrate o variazioni nel patrimonio dell'ente.

1. 70. Rubinato.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Tutti gli atti e documenti delle Regioni, enti locali e territoriali, che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata o variazioni del patrimonio dell'ente sono resi accessibili ai cittadini.

1. 410. Rubinato.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 13.

1. 31. Zeller, Brugger.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma *1-quinquies*, sono inseriti i seguenti:

« *1-sexies.* Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la medesima accertato con sentenza passata in giudicato è liquidata dal giudice con valutazione equitativa, salva prova contraria.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma *1-sexies*, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale ».

1. 402. Toto.

Commissione	Governo

ART. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa entro dieci giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente della provincia o del Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ».

1-bis. 2. Pastore, Polledri, Meroni, Volpi, Vanalli, Bragantini, D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1-bis. 5. Froner.

Commissione	Governo

* * *

ART. 2.

(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

2. 39. Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Simonetti, Polledri, Bragantini, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 23 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

2. 40. Pastore, Meroni, Simonetti, Polledri, Vanalli, Volpi, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) abbia previsto che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione al di sotto del milione di abitanti ed un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione al di sopra dei 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente disposizione. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;

b) abbia applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;

b-bis) abbia definito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali e delle utilità, comunque denominati, entro il limite dell'indennità massima di 30.000 euro annui;

2. 41. Caparini, Pastore, Meroni, Simonetti, Polledri, Vanalli, Volpi, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) abbia previsto che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione al di sotto del milione di abitanti ed un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni

con popolazione al di sopra dei 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;

b) abbia applicato misure conformi ai parametri di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;

2. 46. Caparini, Bitonci, Vanalli, Polledri, Volpi, D'Amico, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: abbia definito aggiungere le seguenti: , con riferimento alle legislature successive a quella in corso,

2. 400. Mantovano, Gioacchino Alfano.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché delle spese di esercizio del mandato,

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) abbia definito gli importi delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, in modo che essi risultino espressamente distinti dagli altri emolumenti e separatamente dichiarati nelle voci di reddito percepito dagli aventi diritto, nonché abbia definito le modalità con le quali procedere ai rimborsi delle medesime spese, sulla base di quelle effettivamente sostenute e appropriatamente documentate; gli importi riconosciuti non possono superare quelli della regione più virtuosa, tenendo conto della dimensione territoriale dell'ente e del numero degli abitanti; la regione più virtuosa è individuata con le medesime modalità di cui alla lettera b);

2. 401. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , nonché delle spese di esercizio del mandato fino alla fine della lettera con le seguenti: dei consiglieri e degli assessori regionali in modo che esse risultino in ogni caso complessivamente non superiori all'ottanta per cento dell'indennità stabilita per i deputati, ed abbia fissato il complesso degli oneri posti a carico del bilancio regionale a copertura di spese documentate per l'esercizio del mandato, ivi incluse le spese per il personale di diretta collaborazione, in misura non su-

periore al settanta per cento di quanto previsto per i deputati.

2. 303. Vassallo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dalla regione più virtuosa. aggiungere le seguenti: Nel rispetto del limite così definito, ciascuna Regione definisce autonomamente l'importo delle indennità di funzione e di carica dei consiglieri e degli assessori, oltre che del Presidente della medesima Regione, il quale percepisce un'indennità superiore almeno del 40 per cento rispetto a quella dei consiglieri.

2. 300. Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini, Bitonci, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera c), sostituire le parole: 10 dicembre con le seguenti: 31 dicembre;

lettera g), sostituire le parole: 10 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

2. 301. Pastore, Bragantini, Vanalli, Polledri, D'Amico, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: già.

2. 402. Mantovano, Gioacchino Alfano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: ; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.

2. 43. Simonetti, Pastore, Meroni, Polledri, Vanalli, Volpi, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito il complesso delle spese ammesse in favore di gruppi consiliari, incluse quelle relative al personale, al netto di quelle per le sedi e gli annessi servizi e dotazioni strumentali, in misura non superiore alla metà dell'ammontare dei fondi a cui complessivamente hanno diritto, a copertura delle spese per l'esercizio del mandato, i consiglieri che vi aderiscono. Le spese ammesse in favore di gruppi consiliari sono destinate esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni. Sono fatti salvi in ogni caso i contratti di lavoro in essere nelle legislature correnti;

2. 304. Vassallo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: già all'esito delle elezioni aggiungere le seguenti: e a meno che egli rappresenti un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni, risulti in forza di elementi certi ed in equivoci, e che abbia presentato liste di candidati anche congiuntamente con altri.

2. 403. Mura, Borghesi, Favia.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 10 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

2. 305. Pastore, Simonetti, Bitonci, Bragantini, Vanalli, Polledri, D'Amico, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: per il personale dei gruppi consiliari aggiungere le seguenti: in modo che non superino, di base, quelle riconosciute dalla regione più virtuosa, individuata con le stesse modalità di cui alla lettera b).

2. 404. Borghesi, Favia, Mura.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) abbia adottato quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni; le stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono erogare trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presi-

dente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale se a quella data, i beneficiari non abbiano: 1) compiuto sessantasei anni di età; 2) ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Le Regioni provvedono ad adattare o riconvertire i trattamenti vitalizi in corso di erogazione, anche eventualmente provvedendo alla restituzione, nei termini di legge e con gli interessi legalmente previsti, delle somme corrisposte dai beneficiari.

2. 67. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: La regione, a decorrere dalla data fino alla fine della lettera con le seguenti: Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono a disciplinare la corresponsione dei trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale secondo i criteri seguenti: 1) i beneficiari abbiano compiuto un'età che non può essere inferiore a 65 anni; 2) i beneficiari abbiano ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a 5 anni.

2. 405. Borghesi, Favia, Mura.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: può prevedere o corrispondere con le seguenti: deve prevedere e corrispondere.

2. 4. Cambursano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quattordici anni, sei mesi ed un giorno.

2. 3. Cambursano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: dieci anni aggiungere le seguenti: Fermo restando quanto stabilito dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto in merito al riconoscimento dei trattamenti pensionistici o vitalizi in favore dei consiglieri e assessori regionali che, a tale data, abbiano ricoperto le rispettive cariche per il periodo minimo richiesto dalla richiamata normativa regionale,

2. 407. Cirielli.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: maturati dopo la data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.

2. 408. Mantovano, Gioacchino Alfano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: abolito i vitalizi con le seguenti: già disposto l'abolizione dei vitalizi.

2. 302. Vanalli, Simonetti, Bitonci, Pastore, Bragantini, Polledri, D'Amico, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ovvero che abbiano adottato i provvedimenti di cui al primo periodo della presente lettera.

2. 409. Mantovano, Gioacchino Alfano.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: . In assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), i soggetti interessati possono chiedere la restituzione delle somme accantonate nel corso del mandato regionale a titolo di vitalizio, ovvero il loro versamento all'istituto previdenziale indicato dai predetti soggetti. Per i medesimi soggetti che dovessero ricoprire la carica di parlamentare, il versamento può essere disposto in favore della Camera di appartenenza ai fini del calcolo del vitalizio o del trattamento pensionistico da corrispondere al parlamentare, secondo le disposizioni previste dai rispettivi rami del Parlamento.

2. 410. Cirielli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: . In assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), i soggetti interessati possono chiedere la restituzione delle somme accantonate nel corso del mandato regionale a titolo di vitalizio, ovvero il loro versamento all'istituto previdenziale indicato dai predetti soggetti.

2. 411. Cirielli.

Commissione	Governo

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 1. Mazzocchi, Bernini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 1-sexies. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti, le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successivo, con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'indice di cui al precedente periodo è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione ».

2. 47. D'Amico, Bitonci, Vanalli, Polledri, Volpi, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.

Commissione	Governo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* Il Commissario, sulla base dei Rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai comuni, dalle province e dalle regioni sia per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente.

3-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli enti locali e le regioni che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti, provvedono, anche ricorrendo alla mobilità, a rimodulare il loro organico ».

2. 44. Simonetti, Bragantini, D'Amico, Meroni, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Il Commissario, di concerto con la Ragioneria dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di Amministrazione Centrale, Amministrazione Locale ed Enti previdenziali, anche a livello regionale. Il Commissario adotta, di concerto con il Presidente della Regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli

eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria dello Stato per ciascuna funzione all'interno di ogni Regione ».

2. 45. Simonetti, D'Amico, Bragantini, Meroni, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 3.

(Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

3. 84. Vanalli, Volpi, Pastore, Meroni, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 41-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

3. 506. Borghesi, Favia, Mura.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 41-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 15.000 abitanti con le seguenti: superiore a 30.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: superiore a 15.000 abitanti con le seguenti: superiore a 30.000 abitanti.

3. 117. Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 41-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 15.000 abitanti, con le seguenti: 20.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le pa-

role: superiore a 15.000 abitanti con le seguenti: superiore a 20.000 abitanti.

3. 86. Simonetti, Polledri, Bitonci, Pastore, Vanalli, Volpi, Meroni, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 41-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: i beni immobili e mobili registrati fino alla fine del periodo.

3. 88. Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, D'Amico, Volpi, Meroni, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 49, comma 3, dopo le parole: in via amministrativa e contabile aggiungere le seguenti: esclusivamente per dolo o colpa grave,.

3. 190. Favia, Donadi, Borghesi, Mura.

Commissione	Governo

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
***3. 23.** Cambursano.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
***3. 33.** Cenni, Sani, Mattesini, Caval-
 laro, Mariani.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
***3. 47.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
***3. 89.** Volpi, Simonetti, Bitonci, Pa-
 store, Polledri, Vanalli, Meroni, Bra-
 grantini, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
 colo 147, comma 1, dopo le parole: la
 regolarità e la correttezza dell'azione am-
 ministrativa aggiungere le seguenti: valu-
 tando altresì le prestazioni del personale
 con qualifica dirigenziale.

3. 118. Bitonci, Pastore, Volpi, Bragan-
 tini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Va-
 nalli, Meroni.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
 colo 147-bis, comma 1, secondo periodo,
 sostituire le parole: È inoltre effettuato,
 con le seguenti: Il controllo contabile è
 effettuato.

3. 45. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
 colo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.

***3. 22.** Cambursano.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
 colo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.

***3. 27.** Cenni, Sani, Mattesini, Caval-
 laro, Mariani.

Al comma 1, lettera d), capoverso arti-
 colo 147-bis, sopprimere i commi 2 e 3.

***3. 90.** Bragantini, Volpi, Simonetti,
 Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli,
 Meroni, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), capoverso
 articolo 147-bis, comma 2, primo pe-

riodo, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

****3. 21.** Cambursano.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

****3. 28.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: sotto la direzione del segretario.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

****3. 91.** Meroni, Bragantini, Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-quater, al comma 1 premettere il seguente periodo:

01. Le previsioni statutarie delle società partecipate degli enti locali non possono, a

pena di nullità, porsi in contrasto con le norme ed i principi del codice civile in materia.

3. 192. Favia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.

***3. 16.** Cambursano.

Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.

***3. 29.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, comma 4, sopprimere le parole: secondo la competenza economica.

***3. 92.** Bragantini, Meroni, Volpi, Simonetti, Bitonci, Pastore, Polledri, Vanalli, D'Amico.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 147-quater, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. 128. Vanalli, D'Amico, Bragantini, Bitonci, Meroni, Simonetti, Pastore, Volpi, Polledri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, primo periodo, premettere le parole: Per gli enti che, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione, presentino valori deficitari per almeno un terzo dei parametri obiettivi fissati ogni triennio con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 242, comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti comunica all'ente entro 180 giorni dalla ricezione del referto gli esiti dei controlli eseguiti;

al comma 2 sostituire le parole: può attivare con le seguenti: attiva;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I referti delle verifiche di cui al secondo comma sono trasmessi alla giunta, all'organo consiliare e a quello di revisione dell'ente, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e sono

pubblicati sul sito dell'ente locale. Il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle Commissioni Bilancio delle Camere una relazione annuale sulle risultanze generali delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, il secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 è soppresso;

al comma 3:

sostituire le parole: possono attivare con le seguenti: devono attivare;

aggiungere, in fine, le parole: per gli enti locali che, in base all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi, presentino valori deficitari per almeno un terzo dei parametri obiettivi fissati ogni triennio con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 242, comma 2;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In caso di rilevata inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti assegnano un termine non superiore a 120 giorni affinché l'ente provveda alla modifica o introduzione degli strumenti e delle metodologie, di cui la stessa Corte ha rilevato l'inadeguatezza. Scaduto infruttuosamente tale termine e in ogni caso qualora si rilevi l'assenza di strumenti e metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 le sezioni regionali della Corte dei Conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione;

sostituire la rubrica con la seguente: Rafforzamento selettivo dei controlli esterni;

al capoverso, articolo 148-bis:

al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sezione regionale di

controllo della Corte dei Conti comunica all'ente entro 180 giorni dalla data di ricevimento del bilancio gli esiti dei controlli eseguiti;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, ultimo periodo

sostituire le parole: l'attuazione dei con le seguenti: l'attuazione degli specifici;

sostituire le parole: , per i quali con le seguenti: in ordine ai quali.

3. 350. Rubinato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: semestralmente con la seguente: annualmente.

3. 400. Vassallo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, primo periodo,

sopprimere le parole: nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.

***3. 17.** Cambursano.

Al comma 1 lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.

***3. 30.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallo, Mariani.

Al comma 1 lettera e), capoverso articolo 148, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali.

***3. 300.** Meroni, D'Amico, Bitonci, Pastore, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bragantini, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 148, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: A tal fine aggiungere le seguenti: il sindaco metropolitano.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: è altresì, inviato al aggiun-

gere le seguenti: Presidente del Consiglio metropolitano.

3. 94. Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi, Simonetti, Bitonci, Polledri, Vanalli, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 148, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15.000 abitanti, con le seguenti: 30.000 abitanti.

3. 301. Pastore, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bitonci, Bragantini, D'Amico, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 148, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: presidente della provincia, aggiungere le seguenti: ovvero il Sindaco metropolitano.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: provinciale aggiungere le seguenti: ovvero metropolitano.

3. 303. Pastore, Bragantini, Meroni, D'Amico, Bitonci, Vanalli, Polledri, Simonetti, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 148, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: del direttore generale, quando presente, o.

3. 304. Simonetti, Bragantini, Meroni, Pastore, D'Amico, Bitonci, Vanalli, Polledri, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 148, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3 sostituire le parole: di cui al comma 2, con le seguenti: di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

3. 305. Vanalli, Bitonci, Simonetti, Pastore, D'Amico, Bragantini, Meroni, Polledri, Volpi.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 148-bis, comma 1, dopo le parole: Corte dei conti, aggiungere le seguenti: nel termine di venti giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora decorsi i venti giorni la Sezione Regionale di controllo non abbia espresso comunicazioni alla Giunta regionale, la pronuncia si intende resa positivamente.

3. 306. Simonetti, Pastore, Bitonci, Polledri, Bragantini, Vanalli, D'Amico, Meroni, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 148-bis, comma 1, sopprimere la parola: annuali.

3. 307. Vanalli, Polledri, Bragantini, Bitonci, Simonetti, Pastore, D'Amico, Meroni, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 148-bis, comma 2, sostituire le pa-

role: tengano conto anche delle con le seguenti: specifichino anche le.

3. 308. Pastore, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Simonetti, D'Amico, Meroni, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3. 113. Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Bitonci, Pastore.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole da: Nell'esercizio fino alla fine del numero.

3. 60. Bonavitacola, Piccolo.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro quindici giorni dall'ordinazione fatta a terzi, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, su proposta del responsabile del procedimento e del responsabile dei servizi finanziari provvede alla relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Per il finanziamento della spesa si applicano il comma 3 dell'articolo 193 ed il comma 3 dell'articolo 194.

3. 59. Bonavitacola, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera i), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Organo Consiliare, con la seguente: Consiglio.

3. 98. Pastore, Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera i-bis), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Il limite massimo di cui al comma 1 può essere elevato a cinque

dodicesimi per anno esclusivamente per gli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica e per gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. 340. Rubinato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera i-bis), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La liquidità pari a due dodicesimi dell'anticipazione è restituita dall'ente locale al tesoriere entro sei mesi dalla data di incasso.

3. 310. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera i-bis), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La liquidità derivante dall'applicazione del presente comma è restituita dall'ente locale al tesoriere entro sei mesi dalla data di incasso della medesima anticipazione.

3. 309. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

- 3. 100.** Simonetti, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Bragantini, Meroni, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

- 3. 101.** Simonetti, Bragantini, Vanalli, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-bis, comma 1, primo periodo, alle parole: I comuni premettere le seguenti: Le città metropolitane.

- 3. 102.** Pastore, Simonetti, Bragantini, Vanalli, Volpi, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a 20.000 abitanti e le province con le seguenti: inferiore a 20.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: provveda alla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: abbia già provveduto alla data del 10 ottobre 2012.

- 3. 360.** Rubinato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- *3. 14.** Cambursano.

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- *3. 24.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani.

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- *3. 103.** Bragantini, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-bis, sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Le procedure esecutive nei confronti dell'ente non possono essere intraprese o proseguite dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3 o fino al diniego di approvazione dello stesso. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso.

Dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

****3. 179.** Di Pietro, Favia.

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-bis, sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Le procedure esecutive nei confronti dell'ente non possono essere intraprese o proseguite dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3 o fino al diniego di approvazione dello stesso.

I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non vincolano l'ente ed

il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso.

Dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

****3. 149.** Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-bis sostituire il comma 5, con il seguente: Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso se la data di esecutività della delibera è antecedente al 30 settembre, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del piano è raddoppiata per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

***3. 180.** Di Pietro, Favia.

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 243-bis sostituire il comma 5, con il seguente: Il consiglio dell'ente locale,

entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso se la data di esecutività della delibera è antecedente al 30 settembre, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del piano è raddoppiata per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

***3. 150.** Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero in 10 anni per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

****3. 151.** Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ovvero in 10 anni per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

****3. 181.** Di Pietro, Favia.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, lettera b) dopo le parole: ed è tenuto ad assicurare aggiungere le seguenti: entro l'ultimo anno di applicazione del piano.

***3. 182.** Di Pietro, Favia.

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, lettera b) dopo le parole: ed è tenuto ad assicurare aggiungere le seguenti: entro l'ultimo anno di applicazione del piano.

***3. 152.** Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) trova applicazione l'articolo 2, commi 11, lettera a) del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella Legge n. 135 del 2012.

3. 153. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) non trovano applicazione le norme di cui all'articolo 2, comma 1, lett.

a) e b), nel senso che alle riduzioni per il contenimento della spesa procede direttamente l'ente locale, anche considerate le precedenti lettere q) (inserita all'articolo 243, dopo il comma 3), d) e e) (nuova formulazione) riferite alla lettera r) per il 243-bis.

3. 154. Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:

g-bis) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislatura vigente, accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare nell'arco di un triennio le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) che provveda inoltre alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

***3. 183.** Di Pietro, Favia.

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:

g-bis) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di spese di inve-

stimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislatura vigente, accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare nell'arco di un triennio le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) che provveda inoltre alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

***3. 155.** Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) può utilizzare i proventi da alienazione dei beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ad eventuali vincoli di destinazione previsti dalla legge.

****3. 184.** Di Pietro, Favia.

Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, comma 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) può utilizzare i proventi da alienazione dei beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in de-

roga ad eventuali vincoli di destinazione previsti dalla legge.

****3. 156.** Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Gli Enti locali che aderiscono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono alienare beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ai requisiti reddituali, in caso di acquisto da parte di familiari conviventi di cui all'articolo 1, commi 7 e 9, della legge n.560 del 1993, nonché al requisito della conduzione ultra quinquennale dell'alloggio di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 560 del 1993, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale.

***3. 185.** Di Pietro, Favia.

Al comma 1, lettera r) capoverso articolo 243-bis, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Gli Enti locali che aderiscono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono alienare beni patrimoniali di edilizia residenziale pubblica anche in deroga ai requisiti reddituali, in caso di acquisto da parte di familiari conviventi di cui all'articolo 1, commi 7 e 9, della legge n.560 del 1993, nonché al requisito della conduzione ultra quinquennale dell'alloggio di cui all'articolo 1, comma 6, della legge

560 del 1993, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale.

***3. 157.** Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, sopprimere il comma 9.

3. 57. Bonavitacola, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, sopprimere la lettera a).

3. 188. Di Pietro, Favia.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) La riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio.

***3. 15.** Cambursano.

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio.

***3. 25.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallo, Mariani.

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-bis, comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al

quindici per cento del personale in servizio.

***3. 104.** Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), sopprimere il capoverso articolo 243-ter.

3. 120. Bitonci, Simonetti, Vanalli, Volpi, Bragantini, D'Amico, Polledri, Meroni, Pastore.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-ter con il seguente:

243-ter. 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede una erogazione pluriennale a valere sul Fondo di rotazione, denominato: « Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ».

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'erogazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 15 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata ciascuna erogazione di cui al comma 1.

3. I criteri per la determinazione dell'erogazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 350 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

***3. 186.** Di Pietro, Favia.

Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-ter con il seguente:

243-ter. 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede una erogazione pluriennale a valere sul Fondo di rotazione, denominato: « Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ».

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre

2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'erogazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 15 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata ciascuna erogazione di cui al comma 1.

3. I criteri per la determinazione dell'erogazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 350 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

***3. 158.** Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la determinazione dell'importo massimo attribuibile a ciascun ente, si considera in via prioritaria l'importo della detrazione operata, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 201 del 2011, sulle risorse del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo pere-

quativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

3. 106. Simonetti, Meroni, D'Amico, Volpi, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, comma 3, alinea, sostituire le parole: fissato in euro 200 con le seguenti: fissato in euro 50

3. 330. Rubinato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, comma 3, alinea, sostituire le parole: fissato in euro 200 con le seguenti: fissato in euro 80

3. 330. Rubinato.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, comma 3, alinea, sostituire le parole: fissato in euro 200 con le seguenti: fissato in euro 100

3. 320. Simonetti, Vanalli, Volpi, Polledri.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-ter, comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) della riduzione percentuale delle spese correnti e dell'aumento percentuale dei tributi propri operato negli ultimi tre esercizi precedenti la richiesta di dissesto.

3. 107. Simonetti, D'Amico, Volpi, Meroni, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-quater, con il seguente:

243-quater. – (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). – 1. Entro 10

giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione, che può avvalersi della Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, svolge la necessaria istruttoria e redige una relazione finale, con gli eventuali allegati.

2. In fase istruttoria, la commissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni.

3. Il ministero dell'Interno con apposito decreto delibera l'accoglimento o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

4. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

5. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio del-

l'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

3. 36. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: cento giorni.

3. 321. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.

3. 322. Simonetti, Vanalli, Polledri, Volpi.

Commissione	Governo

Al comma 1 lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: composta esclusivamente con le seguenti: composta, oltre al rappresentante dell'ente,

***3. 26.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallo, Mariani.

Al comma 1 lettera r), capoverso articolo 243-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: composta esclusivamente con le seguenti: composta, oltre al rappresentante dell'ente,

***3. 105.** Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: qualora allo scadere del terzo anno del piano siano stati rispettati gli obiettivi numerici del piano in misura superiore al 90 per cento e in particolare siano stati conseguiti in misura superiore al 95 per cento i risparmi previsti dalle lettere b e c del comma 9 dell'articolo 243-bis, l'ente ha la facoltà di riprogrammare entro il 30 aprile del quarto anno del piano gli obiettivi indicati nell'ultimo biennio, ripartendoli in un periodo di sei anni, comprensivo dei due anni rimanenti. La ripartizione degli obiettivi nel corso dei sei anni deve essere tale da garantire il conseguimento di al-

meno il 15 per cento dell'obiettivo finale per ciascuno dei sei anni.

****3. 187.** Di Pietro, Favia.

Al comma 1, lettera r), capoverso Articolo 243-quater, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: qualora allo scadere del terzo anno del piano siano stati rispettati gli obiettivi numerici del piano in misura superiore al 90 per cento e in particolare siano stati conseguiti in misura superiore al 95 per cento i risparmi previsti dalle lettere b e c del comma 9 dell'articolo 243-bis, l'ente ha la facoltà di riprogrammare entro il 30 aprile del quarto anno del piano gli obiettivi indicati nell'ultimo biennio, ripartendoli in un periodo di sei anni, comprensivo dei due anni rimanenti. La ripartizione degli obiettivi nel corso dei sei anni deve essere tale da garantire il conseguimento di almeno il 15 per cento dell'obiettivo finale per ciascuno dei sei anni.

****3. 159.** Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazarella, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera s), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Dall'applicazione delle sanzioni di cui commi 5 e 5-bis, sono esclusi gli amministratori degli enti nei quali il dissesto finanziario si è verificato a seguito della detrazione di risorse a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del fondo perequativo, come determinato ai

sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

- 3. 108.** Simonetti, Volpi, D'Amico, Meroni, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali non può essere applicato per gli enti i cui Consigli negli ultimi dieci esercizi sono stati sciolti in applicazione del comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto n. 267.

- 3. 121.** Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali non può essere applicato per gli enti che nei venti esercizi finanziari precedenti hanno deliberato, ai sensi dell'articolo 244

del decreto legislativo 18 agosto n. 267, il dissesto finanziario.

- 3. 122.** Bitonci, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 186, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è così modificato:

Al primo capoverso: le parole fino a tre anni sono sostituite dalle seguenti: fino a dieci anni.

- 3. 110.** Vanalli, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Meroni, Pastore, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 è soppresso.

- 3. 111.** Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti, Meroni, Bitonci, Vanalli, Polledri, Pastore.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 è soppressa.

3. 112. Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2-bis. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale e tenendo conto delle risultanze dei controlli ex articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, il controllo di legalità e buon andamento delle gestioni finanziarie comunali ai sensi e per effetti dell'articolo 7, comma 7, della legge giugno 2003, n. 131, ed avvalendosi dei poteri istitutori di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 14 Gennaio 1994, n.20, ivi compreso il ricorso agli accertamenti della Guardia di Finanza.

2-ter. Il controllo comprende la disamina dei regolamenti conformativi e degli atti di pianificazione delle gestioni interessate, ivi compreso il piano esecutivo di gestione.

2-quater. Esso, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, comprende altresì la verifica inerente all'istituzione e all'effettività dei controlli di cui agli articoli 147-ter e 147-quater. Tale verifica, a fini comparativi e di referto al Parlamento, è coordinata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che individua in apposito questionario gli elementi informativi minimi da acquisire con carattere di omogeneità presso le Amministrazioni comunali interessate.

2-quinquies. In caso di rilevata assenza o totale inerzia dei controlli in argomento, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono essere condannati dalla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa fra la misura minima di cinque volte e quella massima di venti volte l'importo dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 82 del TUEL.

3. 123. Bitonci, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Al comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 Agosto 2011, n. 138, dopo la lettera c), è in fine aggiunta la seguente:

d) Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al presente comma, i revisori dei conti degli enti locali nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali non necessitano del conseguimento di crediti formativi.

3. 114. Bitonci, Volpi, Meroni, Vanalli, D'Amico, Polledri, Pastore, Simonetti, Bragantini.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Incompatibilità tra la carica di parlamentare e di membro di governo con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica).

1. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « popolazione superiore », sostituire le parole: « 5.000 abitanti », con le seguenti: « 20.000 abitanti ».

3. 01. Montagnoli, Forcolin, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Vannali, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Commissario straordinario del Comune di Napoli).

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e

delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 31 ottobre 2012. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 31 ottobre 2012. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 23 della legge 12 dicembre 2011, n. 183. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2013 e 2014 stabiliti per il comune di Napoli ai sensi del citato

articolo 31 è a carico del piano di rientro. Le disposizioni di cui al comma 1 assolvono agli obblighi di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per il 2012, a carico della gestione ordinaria.

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 31 dicembre 2012, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 243-bis, ad eccezione del comma 8 lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 31 ottobre 2012, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dis-

sesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2012 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente del comune di Napoli, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2012, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2011.

7. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Napoli una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sulle prime future assegnazioni statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

8. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.

9. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'il-

lustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

10. In considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Napoli, come emergente ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2013, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro, da riversare nel fondo di cui al successivo comma 12, è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 40 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dall'aeroporto della città e sulle navi in partenza dal porto fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento, anche in deroga all'aliquota massima fissata dalla legislazione vigente, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento.

11. Le addizionali di cui al comma precedente sono istituite, su proposta del Commissario, dalla Giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2014, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui al comma precedente, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Napoli. Il comune di Napoli, entro il 31 dicembre dell'anno di riferi-

mento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 40 milioni di euro annui.

12. Ai fini di quanto previsto dal comma 10, ultimo periodo, e dal comma 11, è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro.

13. Le risorse di cui ai precedenti commi 10 e 12 non possono essere oggetto di procedure esecutive e/o cautelari.

3. 07. Di Pietro, Favia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure per il riequilibrio della gestione ordinaria).

1. In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera r), il Comune di Napoli può presentare al Governo entro il 31/12/2012 apposito piano contenente le misure necessarie per assicurare il riequilibrio economico-finanziario strutturale dell'ente. A tale piano è allegata una relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Napoli in ordine alle cause che hanno determinato la situazione di crisi finanziaria del Comune e alla situazione delle società interamente partecipate dallo stesso, nonché in ordine alla idoneità delle misure previste nel piano ad assicurare lo stabile e strutturale riequilibrio economi-

co-finanziario dell'ente ed il risanamento delle società interamente partecipate.

2. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tutto il personale dipendente del comune e delle società partecipate interamente controllate che sia in possesso dei requisiti minimi per la messa in quiescenza ai sensi delle disposizioni previgenti l'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, viene posto in quiescenza senza preavviso e senza che trovino applicazione le eventuali facoltà di mantenimento in servizio previste dalle discipline di settore o dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le disposizioni di cui al precedente periodo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2013.

3. Al fine di garantire la funzionalità dei servizi di educazione e assistenza all'infanzia, il Comune di Napoli, negli anni 2012 e 2013, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stipulare contratti a tempo determinato nei limiti di spesa sostenuti nell'anno 2011.

4. Entro 40 giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, il Comune di Napoli comunica al Governo l'adozione dei provvedimenti e delle misure previste nel piano di cui al comma 1, nonché il cronoprogramma dello stato di attuazione dei provvedimenti e delle misure stesse. A tale comunicazione è allegata una relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria sull'andamento della gestione ordinaria dell'Ente e sulla situazione delle società partecipate e sulla valutazione dell'idoneità degli effetti conseguenti alle misure adottate dall'ente al fine di rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di crisi finanziaria e di assicurare lo stabile e strutturale riequilibrio della gestione economico-finanziaria dell'Ente.

5. Al fine di verificare lo stato di attuazione delle misure previste nel piano di cui al comma 1, nonché l'efficacia delle stesse, l'organo di revisione economico-

finanziaria trasmette al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza semestrale, per i due esercizi successivi all'adozione del piano stesso, apposita relazione sull'andamento della gestione e sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

6. Al fine di incrementare adeguatamente le risorse finanziarie del Comune di Napoli e sulla scorta degli elementi desumibili dalle verifiche contabili esperite dai servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, al Comune è attribuito, per cinque anni, a partire dall'esercizio 2012, un contributo finanziario annuale a carico del bilancio dello Stato, sulla base di un mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti.

7. Il contributo di cui al comma 6, nel limite massimo di 350 milioni di euro l'anno, è corrisposto dal Ministero dell'Interno entro 60 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

3. 08. Di Pietro, Favia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 4.

(Fondo di rotazione).

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sono destinate al Fondo di rotazione di cui al comma 1 con le seguenti: sono destinate alla copertura dell'articolo 8, comma 6-quinquies.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, capoverso, dopo il comma 6-quater aggiungere il seguente:

6-quinquies. Per l'anno 2013, sono attribuiti, fino all'importo di 60 milioni di

euro, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati alle estinzioni anticipate effettuate nell'anno 2013 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2013.

4. 400. Rubinato.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* le province per 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2 ».

4. 4. Simonetti, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Meroni, Vanalli, Bragantini, Bitonci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 5.

(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio e trattamento del debito storico).

1. In sede di prima applicazione delle norme introdotte dal presente decreto, per i comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario è previsto un trattamento del debito storico, così come risulta dai rendiconti riferiti alla data del 31 dicembre 2011, tale da separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori. A tale fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a definire il trattamento dei debiti storici dei comuni in base ai seguenti principi:

a) va effettuata una ricognizione dei comuni per i quali alla data del 10 ottobre 2012 è in essere un intervento straordinario per il debito storico, valutandone in particolare gli oneri per lo Stato, gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione;

b) gli oneri complessivi per lo Stato non devono aumentare;

c) i comuni che accedono al trattamento del debito storico devono par-

tecipare alla copertura dello stesso nella medesima misura percentuale prevista negli interventi in essere, prendendo come parametro di riferimento il meccanismo utilizzato per l'intervento in essere di importo economico più rilevante;

d) il debito storico dei comuni viene trattato da un'unica gestione commissariale, utilizzando le risorse e le strutture già attive allo scopo;

e) il patrimonio immobiliare che, in attuazione del federalismo demaniale, è in via di trasferimento dallo Stato ai comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario viene trasferito in via prioritaria alla gestione commissariale, finché è in essere la procedura di riequilibrio.

***5. 1.** Bonavitacola, Bossa, Ciriello, Mazzarella, Piccolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio e trattamento del debito storico).

1. In sede di prima applicazione delle norme introdotte dal presente decreto, per i comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario è previsto un trattamento del debito storico, così come risulta dai rendiconti riferiti alla data del 31 dicembre 2011, tale da separare la gestione dello stesso dalla contabilità ordinaria, con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini e l'equo trattamento dei creditori. A tale fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a definire il trattamento dei debiti storici dei comuni in base ai seguenti principi:

a) va effettuata una ricognizione dei comuni per i quali alla data del 10 ottobre 2012 è in essere un intervento straordinario per il debito storico, valutandone in particolare gli oneri per lo Stato, gli effetti sulla fiscalità locale e i meccanismi di gestione;

b) gli oneri complessivi per lo Stato non devono aumentare;

c) i comuni che accedono al trattamento del debito storico devono partecipare alla copertura dello stesso nella medesima misura percentuale prevista negli interventi in essere, prendendo come parametro di riferimento il meccanismo utilizzato per l'intervento in essere di importo economico più rilevante;

d) il debito storico dei comuni viene trattato da un'unica gestione commissariale, utilizzando le risorse e le strutture già attive allo scopo;

e) il patrimonio immobiliare che, in attuazione del federalismo demaniale, è in via di trasferimento dallo Stato ai comuni che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario viene trasferito in via prioritaria alla gestione commissariale, finché è in essere la procedura di riequilibrio.

***5. 2.** Di Pietro, Favia.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-

cali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per i Comuni che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 246 e che si trovano nelle condizioni eccezionali di grave indisponibilità di cassa, certificata dal responsabile del Servizio finanziario e dal collegio dei revisori dei conti, il limite massimo di anticipazione di tesoreria è elevato a cinque dodicesimi per l'intera durata della procedura di risanamento ».

5. 3. Lovelli.

Commissione	Governo

* * *

ART. 6.

(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti).

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva.

6. 6. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi 1 e 2.

*6. 2. Cambursano.

Sopprimere i commi 1 e 2.

*6. 3. Cenni, Sani, Mattesini, Cavallo, Mariani, Marchi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**6. 4. Froner.

Al comma 3 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**6. 400. Zeller, Brugger.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al fine di assicurare il pieno e corretto espletamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla ge-

stione finanziaria delle Regioni e degli enti locali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2015, a valere sull'avanzo di amministrazione risultante dal bilancio consuntivo della Corte stessa, per l'assunzione di magistrati contabili da assegnare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie, nonché per il reclutamento, mediante apposito concorso pubblico, per aree geografiche, di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, *ex* area C, in possesso di laurea in giurisprudenza ovvero, per non meno di un terzo, in possesso di laurea in scienze economiche, statistiche e attuariali, da destinare, parimenti, alle suddette Sezioni. In alternativa, anche parziale, la Corte dei conti può acquisire le unità di personale amministrativo di cui al precedente periodo, dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità.

6. 0400. Vassallo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali:

a) è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di

euro, a regime, a decorrere dall'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili da assegnare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie, a valere sulle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui alle disposizioni dei Titoli I e III, articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

b) la Corte dei conti avvia concorso pubblico, per aree geografiche, per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, *ex* area C, in possesso, per 2/3, di laurea in giurisprudenza e, per il terzo residuo, in scienze economiche, statistiche e attuariali, da destinare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie. In alternativa, la Corte dei conti può acquisire le unità di personale amministrativo di cui al precedente periodo dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, individuandole tra quelle in possesso di professionalità adeguata alle funzioni di pertinenza, di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

6. 0401. Mantovano, Gioacchino Alfano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali:

a) è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013, di 5 milioni di

euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili da assegnare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie, a valere sull'avanzo di amministrazione risultante dal bilancio consuntivo della Corte stessa.

b) per le stesse finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può avviare apposito concorso pubblico, per aree geografiche, per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, in possesso, per 2/3, di laurea in giurisprudenza e, per il terzo residuo, in scienze economiche, statistiche e attuariali, da destinare alle Sezioni regionali di controllo e alla Sezione centrale di controllo delle Autonomie. In alternativa, la Corte dei conti può acquisire le unità di personale amministrativo di cui al precedente periodo dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, individuandole tra quelle in possesso di professionalità adeguata alle funzioni di pertinenza, di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

6. 0402. Mantovano, Gioacchino Alfano.

Commissione	Governo

* * *

ART. 8.

(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno).

Al comma 3, capoverso, al comma 6-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: estinzione o riduzione anticipata con le

seguenti: estinzione anticipata o riduzione del debito.

8. 400. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 6-ter con il seguente:

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione di 500 milioni di euro del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.

8. 17. D'Amico, Volpi, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni, Simonetti, Bitonci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

6-ter.1. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.

6-ter.2. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.

8. 3. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-ter.1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2011, l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predefinito, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrato nell'ultimo consuntivo.

8. 28. Nannicini, Bressa, Baretta, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo, D'Antona.

Commissione	Governo

Al comma 3, capoverso, dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

6-ter.1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2012, l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predefinito, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrato nell'ultimo consuntivo.

8. 6. Nannicini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2012, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, utilizza come criterio di assegnazione delle riduzioni degli obiettivi annuali una ripartizione proporzionale agli obiettivi assegnati ai Comuni assoggettati al patto di stabilità interno con l'accordo delle Conferenza Stato-città e autonomie locali dell'11 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3-ter. Dal riparto sono esclusi i Comuni virtuosi individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel 2011.

8. 5. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

8. 8. Mariani, Sereni, Amici, Marchi, Braga.

Commissione	Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dai pagamenti del titolo II del bilancio dei comuni da computare ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno sono esclusi quelli finanziati:

- a) con le entrate proprie del comune;
- b) con l'utilizzo del fondo rotativo della Cassa depositi e prestiti;
- c) con la devoluzione delle economie realizzate sui mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti;
- d) dallo Stato, dalla Regione e dal comune per il cofinanziamento di opere pubbliche finanziate dall'Unione europea.

8. 9. Bonavitacola, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013, non sono considerate le risorse utilizzate dai comuni con una popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti e soggetti a partire dal 1° gennaio 2013 al patto di stabilità interno, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e le risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e allo sviluppo del terri-

torio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

8. 14. Vanalli, Polledri, D'Amico, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Pastore, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A partire dal 1° gennaio 2013, è istituito presso Cassa depositi e prestiti Spa un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debentrici.

3-ter. La disposizione di cui al comma *3-bis* si applica a favore degli enti locali che:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;

b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;

c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi, lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

3-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma *3-bis*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-

ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.

8. 19. Vanalli, Bitonci, D'Amico, Polledri, Volpi, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni integrative e correttive per le Province).

1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni ». Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 « Agenzia delle entrate-fondi di bilancio ».

2. All'articolo 17, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-*bis* è soppresso.

4. All'articolo 7, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: « pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato » sono aggiunte le seguenti: « e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo ».

***8. 05.** Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Volpi, Pastore, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni integrative e correttive per le Province).

1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni ». Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 « Agenzia delle entrate-fondi di bilancio ».

2. All'articolo 17, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-*bis* è soppresso.

4. All'articolo 7, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: « pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato » sono aggiunte le seguenti: « e comunque per un importo non superiore al 3 per cento

delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo ».

***8. 03.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallo, Mariani.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 9.

(Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille).

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. È intestatario del veicolo il locatario nel caso di locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita con riservato dominio e il proprietario-acquirente ove non ricorrano i predetti casi.

1-*ter*. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario

a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. ».

9. 405. Abrignani.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: o intestatario del veicolo aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, dopo il comma 11, è inserito il seguente: « 11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato ».

2-ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate, registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed auto-

nomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e rinveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti a tale imposta.

***9. 14.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallaro, Mariani, Marchi.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: o intestatario del veicolo aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446, dopo il comma 11, è inserito il seguente: « 11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 è abrogato ».

2-ter. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate, registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

2-*quater*. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e rinveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti a tale imposta.

***9. 39.** Volpi, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Meroni, Pastore, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto

a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 ».

9. 50. Meroni, D'Amico, Volpi, Polledri, Pastore, Vanalli, Bragantini, Simonetti, Bitonci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, all'ultimo periodo, le parole: « nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo », sono soppresse.

9. 53. Vanalli, Pastore, Volpi, Polledri, D'Amico, Bragantini, Meroni, Bitonci, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 11, al primo periodo, le parole: « È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, » sono sostituite dalle seguenti: « È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili. Al minor gettito derivante dalla presente disposi-

zione, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero ».

9. 54. Montagnoli, Vanalli, Pastore, Volpi, Polledri, D'Amico, Bragantini, Meroni, Bitonci, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: “entro novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno”.

***9. 43.** Simonetti, Bitonci, Polledri, Volpi, D'Amico, Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: “entro novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno”.

***9. 76.** De Micheli.

Commissione	Governo

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: « 30 settembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2013 ».

****9. 44.** Simonetti, Volpi, D'Amico, Pastore, Vanalli, Bitonci, Polledri, Bragantini, Meroni.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: « 30 settembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2013 ».

****9. 75.** De Micheli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che appartenga al medesimo nucleo familiare. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, e per un importo massimo di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese

rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

9. 51. Meroni, Martini, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Bragantini, Vanalli, Bitonci, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado. La disposizione di cui al presente comma opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 è soppresso.

9. 52. Vanalli, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Bragantini, Meroni, Bitonci, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 ».

9. 45. Vanalli, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. ».

9. 46. Vanalli, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Pastore, Volpi, D'Amico, Meroni.

Commissione	Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui al gruppo R allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri, stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. ».

9. 47. Vanalli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Pastore, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. I comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, espressa sia in peso che in volume, o che hanno realizzato sistemi di gestione carat-

terizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo ».

9. 48. Vanalli, Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Pastore, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.

9. 400. Bressa, Amici, Bordo, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, D'Antona.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: « Le disposizioni di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numero 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 30 giugno 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

9. 401. Osvaldo Napoli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le Regioni, gli enti locali, i consorzi e le altre forme associative tra detti enti, nonché i soggetti affidatari in regime di concessione delle attività di riscossione di detti enti possono porre a carico del contribuente gli oneri della riscossione ed il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive, secondo le modalità e nelle misure massime stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

9. 402. Osvaldo Napoli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 23, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera *c*) è soppressa.

9. 403. Osvaldo Napoli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quinquies*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso ».

9. 404. Osvaldo Napoli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « Tale maggiorazione è deducibile dalle imposte sul reddito. »

9. 38. Vanalli, Polledri, D'Amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6-bis, sostituire le parole: febbraio 2013 con le seguenti: marzo 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo le parole: si provvederà aggiungere le seguenti: alla verifica dell'invarianza di gettito ad aliquote base dell'imposta municipale propria, rispetto a quanto incassato dai comuni nell'anno 2011 a titolo di Ici e di trasferimenti compensativi del mancato gettito conseguente all'abrogazione dell'Ici sull'abitazione principale, e;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale scopo i comuni trasmettono al Ministero dell'interno apposita certificazione dell'effettivo gettito accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, dal segretario comunale e dall'organo di revisione, trasmettendola altresì per la verifica della veridicità alla Corte dei conti, che a tal fine può avvalersi della competente Agenzia del territorio.

9. 300. Rubinato.

Commissione	Governo

Al comma 6-bis, sopprimere le parole: previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.

9. 301. Vanalli, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – *(Interpretazione autentica della disciplina dei tributi locali).* – La disposizione di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 27 dicembre 2012, n. 289, deve intendersi nel senso che tale normativa rappresenta l'introduzione nell'ordinamento degli enti locali della facoltà e del potere di gestire le definizioni dei tributi nelle forme e nei modi che essi ritengano più opportune.

9. 0400. Margiotta.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. All'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo, il terzo ed quarto periodo sono sostituiti

dai seguenti: « L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse si esplicano ai fini del calcolo e del pagamento dell'acconto dell'imposta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il pagamento dell'acconto è effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge ».

2. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « e le aliquote » sono sostituite dalle seguenti: « , le aliquote e le detrazioni ».

9. 0401. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. All'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e le aliquote » sono sostituite dalle seguenti: « , le aliquote e le detrazioni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'av-

venuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso. ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.

9. 0403. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – (Riscossione delle quote comunali già in carico ad Equitalia). 1. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, le modalità di attuazione della lettera gg-ter dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2013.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro, le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie, già in carico agli agenti della riscossione, da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati a norma delle leggi vigenti in materia, attraverso la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia, nel rispetto delle leggi vigenti sull'accesso alle informazioni in materia di riscossione. Il medesimo provvedimento stabilisce termini temporali differenziati in

un periodo massimo di dieci anni per la progressiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 30 giugno 2013.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, previa intesa sancita presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di regolazione delle posizioni debitorie e creditorie tra i comuni ed Equitalia, in essere o in formazione alla data di emanazione del decreto stesso, determinatesi a seguito delle procedure di riscossione dei crediti comunali tramite ruolo esattoriale, in modo che la chiusura di tali posizioni a seguito delle comunicazioni di inesigibilità e delle richieste di rimborso di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 risulti sostenibile per i soggetti coinvolti, anche alla luce della progressiva entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. 0402. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares).

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti:

« 28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi. Nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero panche in contenzioso, del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e

dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi *28-bis*, *28-ter* e *28-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ».

***9. 04.** Cenni, Sani, Mattesini, Caval-
laro, Mariani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares).

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti:

« *28-bis.* I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi. Nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero anche in contenzioso, del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia en-

tro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi *28-bis*, *28-ter* e *28-quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ».

***9. 019.** Meroni, Volpi, Bragantini, Pastore, Vanalli, Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni sul personale a seguito del riordino delle Province).

1. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In vista del riordino previsto dall'articolo 17, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione

delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11 e seguenti ».

****9. 03.** Cenni, Sani, Mattesini, Cavallo, Mariani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni sul personale a seguito del riordino delle Province).

1. All'articolo 16, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In vista del riordino previsto dall'articolo 17, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, commi 11 e seguenti ».

****9. 012.** Cambursano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni sul personale a seguito del riordino delle Province).

1. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In vista del riordino previsto dall'articolo 17, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannu-

mero di cui all'articolo 2, commi 11 e seguenti ».

****9. 018.** Bragantini, Pastore, Volpi, Vanalli, Simonetti, Bitonci, Meroni, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

ART. 10.

(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali).

Al comma 2, premettere il seguente:

02. Le funzioni di segretario comunale e provinciale possono essere svolte anche da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.

10. 6. Bitonci, Comaroli, Polledri, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Vanalli, Simonetti, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. A partire dal 1° gennaio 2013, sono soppressi i contributi delle amministrazioni provinciali e comunali a favore della Scuola Superiore per la formazione e la

specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

10. 8. Bitonci, D'Amico, Vanalli, Polledri, Volpi, Meroni, Pastore, Simonetti, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo le parole: « degli enti di ricerca », sono aggiunte le seguenti parole: « degli enti locali ».

10. 5. Pastore, Vanalli, Polledri, D'Amico, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire la rubrica del Titolo II, con la seguente: Città metropolitane, Province e Comuni.

10. 9. Pastore, Vanalli, Volpi, Simonetti, Meroni, Polledri, Bitonci, Bragantini, D'Amico.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « da collaboratori assunti » sono sostituite dalle seguenti: « da personale assunto ».

2. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari per l'esercizio delle citate funzioni il regolamento può anche prevedere la stipula di contratti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato. »

10. 09. Bonavitacola, Piccolo.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – 1. Le spese legali sostenute da un pubblico amministratore per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un procedimento penale concluso con sentenza assolutoria piena passata in giudicato sono poste, nei limiti di congruità accertati dal competente ordine professionale, a carico dell'ente presso cui l'amministratore ricopriva la carica all'epoca dei fatti posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale.

10. 010. Piccolo, Bonavitacola.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Disposizioni in materia di gestione della Casa da gioco di Campione d'Italia*). – 1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013, l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.

2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al comma 1 sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, è individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare è assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla

provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province possono essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio, sentita la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società cessano conseguentemente di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

10. 012. Stucchi, Polledri, Pastore, Molteni, D'Amico, Volpi, Vanalli, Simonetti, Meroni, Bitonci, Bragantini.

Commissione	Governo

* * *

ART. 11.

(Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e le Unioni di

comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno nonché delle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria ».

11. 113. Marchi, Vassallo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dell'articolo 1,

commi 557 e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità interno nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria ».

11. 400. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: siano assicurati criteri, aggiungere le seguenti: di controllo,

11. 82. Borghesi, Favia, Donadi, Piffari, Mura.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: e il termine del 1° gennaio 2013, per i comuni con

popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato al 1° gennaio 2015.

11. 17. Polledri, Fava, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5-bis), dopo le parole: alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati aggiungere le seguenti: o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione.

11. 49. Polledri, Volpi, Pastore, Bitonci, Meroni, Vanalli, Bragantini, D'Amico, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5-bis), aggiungere il seguente:

5-ter) all'articolo 8, dopo il comma 15-quater, sono aggiunti i seguenti:

« 15-quinquies. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la

somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al presente decreto sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

15-*sexies*. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 15-*quinquies* si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. »

***11. 10.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5-bis), aggiungere il seguente:

5-*ter*) all'articolo 8, dopo il comma 15-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

« 15-*quinquies*. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al presente decreto sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

15-*sexies*. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 15-*quinquies* si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. »

***11. 85.** Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Per gli anni 2013 e 2014 ai comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni previste dal comma 1, articolo 31, legge 12 novembre 2011, n. 183.

1.2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione e dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, fino al limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 4 per l'importo complessivo di 500 milioni di euro.

11. 115. Polledri, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del presente decreto.

11. 89. Lenzi, Ghizzoni, Marchi, Vassallo.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Per i comuni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012 sono compensati attraverso trasferimenti a carico della gestione commissariale.

11. 5. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del 20 e 29 maggio maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. »

1.2. Al minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente

delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

11. 45. Rainieri, Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Polledri, D'Amico, Bragantini, Meroni, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente. »

1.2. Nei casi di cui al comma 1-bis, il Commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, assume l'incarico di commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale.

11. 46. Simonetti, Polledri, Pastore, Volpi, D'Amico, Bragantini, Meroni, Vanalli, Bitonci.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « a seguito di iscrizione a ruolo » sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: « delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo » sono soppresse.

1.2. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* operano nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

1.3. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 202, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

11. 47. Fugatti, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 31, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 le parole: « delle somme iscritte a ruolo », sono sostituite dalle seguenti: « di tutte le somme dovute ». L'estensione prevista ai sensi del primo periodo opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000

milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

1.2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

11. 48. Fugatti, Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti, Meroni, Vanalli, Bitonci, Polledri, Pastore.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Alle istituzioni scolastiche site nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'anno scolastico 2012/2013 e limitatamente ad un triennio, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni.

1.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

11. 68. Ghizzoni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai comuni, ricompresi all'allegato 1 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 2 giugno 2012, n. 2, e alle province indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno nell'anno 2013 è attribuito un saldo pari a zero, a parità di saldi complessivi previsti dalla legge 12 novembre 2012, n. 183.

11. 39. Munerato, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni 2012 e 2013 alle province di cui all'articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013. »

11. 43. Fava, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico, Pastore, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. La sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e tributari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pendenti alla data del 2 maggio 2012, non trova applicazione per gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di Mantova e Ferrara a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. 66. Fava, Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

Commissione	Governo

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2012 con le seguenti: a partire dal 16 dicembre 2012.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Da tale data i soggetti che non hanno adempiuto al riversamento di dette ritenute provvedono al versamento in dodici rate mensili. I sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e provvedono al relativo versamento nei suddetti limiti.

11. 40. Fava, Vanalli, Bitonci, Polledri, D'Amico, Pastore, Simonetti, Braganini, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 16 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.

Conseguentemente:

a) al comma 6, sostituire le parole: 16 dicembre 2012 con le parole: 30 giugno 2013.

b) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in ma-

teria di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

11. 83. Mura, Borghesi, Donadi, Favia, Piffari.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Ai fini di cui al presente comma, i medesimi sostituti d'imposta possono accedere al finanziamento agevolato di cui al comma 7, da restituire in quattro rate trimestrali posticipate a decorrere dal 1° luglio 2013 secondo le modalità previste al comma 10. Per accedere al finanziamento, i sostituti d'imposta presentano ai soggetti finanziatori di cui al comma 7:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere al finanziamento ai sensi del presente comma;

b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, in cui sono indicati i versamenti sospesi e l'importo complessivo da pagare al 16 dicembre 2012, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sostituti d'imposta che hanno avuto accesso al finanziamento agevolato di cui al comma 11 corrispondentemente riducono le ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali, al fine

della completa concorrenza di quanto dovuto entro il 30 aprile 2014;

al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: è approvato il modello indicato al comma 9, lettera *b)* con le seguenti: sono approvati i modelli indicati al comma 5 e al comma 9, lettera *b)*.

11. 53. Polledri, Bitonci, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, Volpi, Meroni, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 123, è esteso, con le medesime modalità e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alle imprese che realizzano nuovi investimenti produttivi, ai sensi della normativa vigente, in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

11. 74. Bertolini.

Commissione	Governo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 123, è esteso, con le medesime modalità e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alle imprese non danneggiate, ma in ogni caso tenute ad effettuare gli interventi di adeguamento antisismico previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle strutture produttive insistenti in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

11. 75. Bertolini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sostituire le parole: sono effettuati *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono effettuati in 24 rate a partire dal 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi.

11. 41. D'Amico, Pastore, Vanalli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Volpi, Meroni.

Commissione	Governo

Sostituire i commi da 7 a 12 con i seguenti:

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a istituire, a valere sulle proprie disponibilità, un Fondo cui possono rivolgersi, i soggetti titolari di reddito di impresa e gli agricoltori che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il pagamento, entro la data del 16 dicembre 2012, dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi relativi al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, con obbligo di restituzione rateizzata delle somme anticipate dal Fondo, in due anni, a decorrere dal 1° luglio 2013. Il Fondo effettua direttamente i versamenti agli enti competenti per conto dei soggetti aventi diritto. L'ammontare complessivo delle somme erogate dal Fondo non può superare i 6.000 milioni di euro. Le modalità di funzionamento del Fondo, il tasso di interesse che lo Stato riconosce alla Cassa depositi e prestiti e il piano di restituzione delle somme erogate sono stabiliti con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti.

8. Per accedere alla rateizzazione, i contribuenti di cui al comma 7 presentano al Fondo ivi indicato:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:

1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ov-

vero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché

2) la circostanza di danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;

b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;

c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

9. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati dal Fondo, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti, come computati per ciascuna scadenza di rimborso, nell'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. La quota capitale è corrisposta al Fondo dai soggetti di cui al comma 7, a partire dal 1° luglio 2013, secondo il piano di restituzione. La Cassa depositi e prestiti comunica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti di cui al comma 7 che omettono i pagamenti previsti nonché i relativi importi.

10. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 30 novembre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione.

11. Le modalità di attuazione dei commi da 7 a 10 sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. 67. Fava, Alessandri, Vanalli, Pastore, Meroni, Simonetti, Volpi, Bragantini, Bitonci, Polledri, D'Amico.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: della durata massima di due anni ai soggetti di cui al comma 7-bis del presente articolo *con le seguenti:* della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 7-bis;

sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:

a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, presen-

tano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:

1) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;

2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;

3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

b) i contribuenti che, pur avendo beneficiato della sospensione del versamenti, non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)*, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7 e 9 si provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. 22. Ghizzoni, Lenzi, Marco Carra, Bratti, Colaninno, Vassallo, Zani, Mar-
chi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: Attraverso tale finanziamento è garantita altresì la copertura della quota a carico del lavoratore di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché l'eventuale recupero delle ritenute IRPEF non effettuate dal sostituto d'imposta, versate entro il 16 dicembre 2012 e trattenute nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

11. 54. Polledri, Meroni, Bitonci, Vanalli, Pastore, Bragantini, Simonetti, Volpi, D'Amico.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:

a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 giugno

2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:

1) un autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012;

2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo a pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;

3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

b) i contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione dei versamenti non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente alla Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012. l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

9-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9 si provvede a valere sulle risorse

di cui all'articolo 7, comma 21 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. 80. Bertolini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse di cui al suddetto articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono integrate dalle risorse non ancora impegnate, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle risorse di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. 84. Mura, Borghesi, Favia, Donadi, Piffari.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13.1. Nell'ambito dei programmi di investimento immobiliare previsti a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e compatibilmente con le verifiche di compatibilità con i saldi di finanza

pubblica, l'Inail può destinare, a decorrere dal 2013, fino a un massimo del 15 per cento delle risorse disponibili per tali finalità, procedendo conseguentemente alla rimodulazione del piano triennale degli investimenti da sottoporre all'approvazione dei ministeri competenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle regioni interessate, vengono individuati i settori di intervento, prioritariamente nel contesto della ricostruzione del tessuto edilizio e produttivo dei territori.

11. 28. Polledri, Rainieri, Bitonci, Meroni, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, D'Amico, Simonetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13.1. Per i periodi d'imposta 2012 e 2013, ai contribuenti che risiedono o hanno sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

11. 44. Polledri, Pastore, Volpi, Vanalli, D'Amico, Bragantini, Meroni, Simonetti, Bitonci.

Commissione	Governo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13.1. Al fine di tener conto degli effetti derivanti dal sisma sulle attività produttive:

a) gli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di imposta 2012 dei soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

b) il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, dispone, entro il mese di febbraio 2013, la revisione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, da applicare ai soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

11. 15. Polledri, Rainieri, Simonetti, Bionci, Volpi, Meroni, Vanalli, Pastore, Bragantini, D'Amico.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13.1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentite le regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, di una o più zone franche urbane ai

sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti distruttivi del sisma sul tessuto urbano e sociale e degli effetti da esso provocati sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. All'area o alle aree così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1° gennaio 2008, stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, si intende sostituito dal termine del 20 maggio 2012 e le parole: « a decorrere dall'anno 2008 » di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intendono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2013 ». Per il finanziamento della zona o delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per un periodo di 4 anni di vigenza degli incentivi previsti del presente articolo, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

13.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di

impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

11. 81. Bertolini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (Disposizioni per il ristoro dei danni alle produzioni conseguenti a siccità e sbalzi termici, subiti da imprese agricole). – 1. Al fine di sostenere le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, per i danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, subiti nell'anno 2012, in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, quali siccità e sbalzi termici, sono concessi contributi, previa apposita domanda del soggetto interessato, da presentare alla Regione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità del finanziamento agevolato. I contributi possono essere utilizzati dai soggetti richie-

denti esclusivamente per la ripresa economica e la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato, coerentemente agli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 500 milioni di euro complessivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il soggetto interessato alla concessione dei contributi deve presentare la domanda di cui al comma 1, alle autorità regionali competenti, solo dopo aver completato le operazioni di accertamento e quantificazione del danno, effettuate nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sulla base documentale del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno 2012 e la produzione annua lorda in un anno normale, questa ultima calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne antecedenti il 2012 ed escludendo gli anni in cui sia stato eventualmente pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche.

4. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al benefi-

ciario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari al 50 per cento, per ciascuna scadenza di rimborso, dell'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

5. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica all'Agenzia delle entrate e alle Regioni, con modalità telematiche, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento.

7. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni interessate, sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un

efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Le Regioni interessate definiscono, con propri provvedimenti, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di 500 milioni di euro di cui al comma 2 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

8. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 e fino all'anno 2037.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dal 2013 e fino all'anno 2037, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.

10. I risparmi di spesa di cui all'articolo 7, comma 12, allegato n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, sono incrementati, in misura proporzionale, per un ammontare non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 2013.

11. 0400. Zucchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

€ 4,60

Stampato su carta riciclata ecologica



16EME0005420